



## Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n. 10/22061/2014

OGGETTO: COMUNE DI BOLLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 4 ALLA III<sup>A</sup>  
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 alla III<sup>A</sup> Variante Strutturale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Bollengo con deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014, trasmesso alla Provincia in data 8 maggio 2014, (pervenuto il 13/05/2014), ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);  
(Prat. 036/2014) ;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche, sinteticamente riportate, finalizzate a:

1. **intervento aree "CC49", "CC21" e "CC12"**: riequilibrare l'edificazione ad uso abitativo, tra richieste di stralci e nuovi bisogni/attese; recependo, ove possibile le richieste di revoca delle previsioni vigenti: **le suddette aree sono poste all'interno del S.I.C. "Serra d'Ivrea"**;
2. **intervento P**: dare compatibilità ad un importante progetto di riqualificazione pubblica in Via G. Cossavella, angolo Via C. Rossetto, riequilibrando le dotazioni di standard a seguito degli stralci di aree edificabili e loro servizi obbligatori;
3. **intervento area "CC51"**: ricollocare alcune funzioni di una azienda esistente, per la messa in riserva e la successiva lavorazione di materiali provenienti da demolizioni, perimetrando un'area, avente superficie pari a mq 22.800, a destinazione per *nuovi impianti commerciali - produttivi - artigianali "NIPC"*, **posta in Classe IIIa di rischio idrogeologico**. L'intervento proposto è **incompatibile** con le **"prescrizioni che esigono attuazione"** di cui al comma 10, art. 17 delle



N.d.A. del PTC2, in cui è citato: “ ... sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico...”.

L'art. 24 delle N.d.A. del PTC2 (c. 9), prevede che “I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 ... e in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo del suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti, anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati”. Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 24 prevede che: “Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità infrastrutturale con le aree produttive esistenti”. La localizzazione proposta, insiste su terreni appartenenti alla III^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli, costituisce un impianto isolato, in contrasto con le prescrizioni sopra richiamate e determina consumo del suolo libero.

Inoltre, il riconoscimento di aree di nuovo impianto è consentito dal PTC2 esclusivamente negli Ambiti produttivi di I° livello. Il Comune di Bollengo è classificato quale Ambito produttivo di II° livello, nella porzione ovest al confine con il comune di Burolo; pertanto il riconoscimento della citata area, **posta in zona agricola, libera da altri episodi di edificazione produttiva, in fregio al Rio Vignarossa è incompatibile** con il comma 1 (**prescrizioni che esigono attuazione**), articolo 25 “Nuove aree produttive” delle N.d.A. del PTC2, il quale recita “ ... la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello ...”;

4. consentire l'edificazione a scopo agricolo, sui suoli agricoli, di una parte delle aree a sud dell'abitato di cui all'Articolo 46 delle Norme Tecniche di Attuazione, individuate nel corridoio del passaggio della viabilità provinciale del “peduncolo” di Ivrea;
5. riordinare la disciplina comunale degli Impianti di distribuzione del carburante di cui all'Articolo 38 bis in coerenza con definizione all'Articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione; è previsto altresì l'allargamento del sedime di un esistente impianto a est;
6. **intervento P.E.C.O. 5:** disciplinare l'utilizzo dei fabbricati esistenti e le attività in Strada della Rossa 1, detta Lago Blu;
7. integrare il **comma 6 dell'Articolo 32 delle N.T.A.**, al fine di rendere più corretta ed equa la normativa in materia di accessi carrai;
8. recepire la corretta destinazione d'uso di due localizzazioni relative ad impianti di depurazione SMAT e Assegnare la disciplina propria delle Aree per Impianti Urbani integrando l'Articolo 29 delle N.T.A.;

La documentazione di Variante riporta la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2, il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 ed attesta genericamente la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e con le classi di rischio idrogeologico;

**dato atto** che, per quanto attiene la Verifica all'assoggettamento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale ha convocato in data 16 giugno 2014 una Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 11, dell'articolo 17, L.R. 56/77;

**dato atto**, inoltre, che il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, con nota prot. 100145/2014 del 13/06/2014, ha informato il Comune in merito alla mancata



partecipazione alla citata Conferenza;

**dato atto**, altresì, che il Servizio Valutazione Impatto Ambientale, convocato quale soggetto competente in materia ambientale, alla citata Conferenza dei Servizi, ha trasmesso, in data 16/06/2014, al Comune, la nota prot. 10037/LB6, con la quale dichiara il non assoggettamento alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, subordinato all'approfondimento di temi di tutela ambientale;

**dato atto**, infine, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014 di adozione della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...";

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. 17 del 12 agosto 2013 in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 alla III<sup>a</sup> Variante Strutturale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, articolo 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bollengo con deliberazione C.C. n. 3 del 7 aprile 2014, le seguenti osservazioni:
  - a) con riferimento all'area "C.C.51" oltre alle cause di incompatibilità, già evidenziate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 458-20963/2014 del 25 giugno 2014, si segnala all'Amministrazione Comunale, differentemente da quanto riportato dalla "Relazione Illustrativa", la quale individua, tra le condizioni per rendere attuabile l'intervento posto in area in Classe IIIa di rischio idrogeologico, la redazione di una indagine geomorfologica, idrogeologica ... ecc ... (cfr: PUNTO 3-2 "Relazione Illustrativa"), che ai sensi della lettera g), comma quinto, dell'articolo 17, L.R. 56/77, le Varianti Parziali "...non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente"; **pertanto una eventuale modificazione della classe di rischio idrogeologico dovrà**



**essere affrontata mediante l'avvio di una Variante Strutturale al P.R.G.;**

- b) si segnala altresì come l'area "C.C.5I" si presenti isolata dal contesto edificato, si invita l'Amministrazione Comunale a confrontare il contenuto del comma 6 dell'articolo 17 L.R. 56/77 e a **valutare eventuali caratteri di strutturalità della proposta;**
- c) con riferimento a quanto sopra, si segnala, per ulteriori approfondimenti, in particolare in merito alla definizione di carico antropico, quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica";
- d) l'area afferente l'intervento "C.C.5I" inoltre è interessata dal corso dell'acqua pubblica e vincolata ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 del Rio Vignarossa; lo svolgimento di un'attenta fase di verifica alla Valutazione Ambientale Strategica, avrebbe sicuramente evidenziato tale criticità, anche a seguito di quanto sottoindicato;
- e) il Comune di Bollengo, partecipa, infatti, come capofila alla "Progettazione partecipata della rete ecologica alla scala locale nell'ambito dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea finanziato dalla misura 323 del PSR 2007-2013. Da quanto emerso dal "Secondo tavolo di approfondimento", l'area oggetto di Variante è inserita nella fascia di collegamento tra due corridoi ecologici presenti; si invita pertanto l'Amministrazione Comunale, a valutare, alla luce dell'importante valenza ecologica espressa dal proprio territorio, (SIC, corridoi ecologici, Galassini ecc...), le scelte di pianificazione;
- f) per quanto attiene la Verifica preventiva all'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica e l'eventuale assoggettamento alla VAS, l'Amministrazione Comunale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 11, articolo 17, L.R. 56/77, si segnala come tale procedura, non sia applicabile, come già anticipato con nota prot. 100145/2014 del 13/06/2014; si ricorda altresì, prevedendo in Variante alcuni interventi all'interno del SIC "Serra d'Ivrea" la necessità di procedere con la verifica di Valutazione di Incidenza degli stessi, al fine di limitarne/evitarne ricadute negative, sulla tutela dello stesso;
- g) per quanto riguarda il procedimento di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda al Comune, con spirito collaborativo, in quanto lo stesso assume il ruolo di "Amministrazione preposta all'approvazione del piano" e di *Ente competente in materia ambientale*, la necessità di dotarsi (anche per i casi di esclusione dalla V.A.S.) della **struttura** (Organo Tecnico art. 7, L.R. 40/1998) di cui all'articolo 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977, come modificata dalle citate Leggi Regionali; Si ricorda, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli atti privi delle necessarie procedure attinenti alla Valutazione Ambientale Strategica, **sono annullabili**;

2. **di precisare** che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, il quale prevede "se la provincia ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati o ... osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia.....oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia....";
3. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la **incompatibilità** della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del



comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

4. **di trasmettere** al Comune di Bollengo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 25 giugno 2014

Per Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora

Il Direttore Area Territorio,  
Trasporti e Protezione Civile  
(F.to in originale)